



interverband für rettungswesen
interassociation de sauvetage
interassociazione di salvataggio

Statuto



Indice

I.	Denominazione, sede e scopo dell'associazione	6
Art. 1	Denominazione, forma giuridica e sede.....	6
1.	Denominazione, forma giuridica.....	6
2.	Sede	6
3.	Lingua.....	6
Art. 2	Scopo	6
II.	Affiliazione	7
Art. 3	Categorie di soci.....	7
Art. 4	Soci attivi.....	7
1.	Categorie di soci attivi.....	7
2.	Regolamento di ammissione.....	7
Art. 5	Diritti e doveri dei soci attivi.....	7
1.	Diritti.....	7
2.	Doveri	7
Art. 6	Soci passivi	7
Art. 7	Diritti e doveri dei soci passivi.....	8
1.	Diritti.....	8
2.	Doveri	8
Art. 8	Soci onorari.....	8
1.	Soci onorari.....	8
2.	Esonero dall'obbligo di pagamento delle quote	8
3.	Diritti e doveri	8
Art. 9	Termine dell'affiliazione	8
1.	Termine dell'affiliazione	8
2.	Estinzione dei diritti e dei doveri.....	8
III.	Organi.....	9
Art. 10	Organi dell'IAS.....	9
A.	Assemblea generale	9
Art. 11	Competenze generali, competenze specifiche e compiti, composizione	9
1.	Competenze generali	9
2.	Competenze specifiche e compiti	9
3.	Composizione	9
Art. 12	Numero di voti.....	10
1.	Principio.....	10



2.	Numero di voti.....	10
3.	Diritti di voto dei membri del Comitato.....	10
4.	Rappresentanza.....	10
Art. 13	Convocazione, ordine del giorno, invito.....	10
1.	Convocazione	10
2.	Proposte per l'ordine del giorno.....	10
3.	Invito.....	10
4.	Proposte sui punti all'ordine del giorno.....	11
5.	Punti non all'ordine del giorno	11
Art. 14	Assemblea generale straordinaria.....	11
1.	Convocazione	11
2.	Scadenze da rispettare	11
3.	Termine per lo svolgimento	11
Art. 15	Direzione dei lavori.....	11
Art. 16	Potere decisionale.....	11
1.	Quorum.....	11
2.	Maggioranza richiesta.....	11
3.	Modifiche statutarie, fusioni e scioglimento.....	11
4.	Voto decisivo	11
5.	Votazioni ed elezioni per alzata di mano	11
Art. 17	Verbale.....	12
1.	Verbale	12
2.	Lingua.....	12
B	Commissione della gestione	12
Art. 18	Commissione della gestione	12
1.	Competenze e compiti	12
2.	Mandato	13
C.	Ufficio di revisione	14
Art. 19	Requisiti e compiti	14
1.	Requisiti	14
2.	Compiti	14
D.	Comitato.....	14
Art. 20	Competenze, compiti, composizione e durata della carica.....	14
1.	Competenze	14
2.	Compiti	14
3.	Rappresentanza verso terzi.....	14



4.	Composizione	14
5.	Durata della carica	15
Art. 21	Modo di lavoro, deliberazione	15
1.	Modo di lavoro	15
2.	Quorum.....	15
3.	Deliberazione	15
4.	Decisioni mediante circolazione degli atti	15
5.	Direzione dei lavori	15
6.	Direttore/direttrice	15
7.	Verbale	15
IV.	Altre unità organizzative	16
Art. 22	Le commissioni del Comitato.....	16
1.	Costituzione.....	16
2.	Mandato	16
3.	Gruppi di lavoro	16
4.	Scioglimento.....	16
Art. 23	Gruppi di progetto del Comitato	16
1.	Creazione.....	16
2.	Mandato	16
3.	Scioglimento.....	16
Art. 24	Segretariato	16
V.	Finanze.....	17
Art. 25	Risorse finanziarie.....	17
Art. 26	Quote sociali	17
1.	Obbligo di pagare le quote.....	17
2.	Determinazione del montante della quota base	17
Art. 27	Determinazione del montante della quota sociale	17
1.	Cantoni	17
2.	Altri soci attivi.....	17
3.	Riduzione della quota	17
Art. 28	Responsabilità	17
Art. 29	Anno contabile	17
VI.	Disposizioni finali.....	18
Art. 30	Regolamenti.....	18
1.	Competenza	18
2.	Approvazione	18



Art. 31	Scioglimento e fusione	18
1.	Decisione.....	18
2.	Fusione.....	18
3.	Provento della liquidazione.....	18
Art. 32	Foro giuridico.....	18
Art. 33	Entrata in vigore	18



I. Denominazione, sede e scopo dell'associazione

Art. 1 Denominazione, forma giuridica e sede

1. Denominazione, forma giuridica

L' "Interassociazione di salvataggio" (di seguito IAS), "Interverband für Rettungswesen" (IVR), "Interassociation de sauvetage" (IAS) è un'associazione riconosciuta di pubblica utilità ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

2. Sede

La sede IAS coincide con l'indirizzo della direzione.

3. Lingua

I documenti pertinenti vengono messi a disposizione in italiano, tedesco e francese. Fa fede la versione tedesca.

Art. 2 Scopo

1 L'IAS è l'organizzazione mantello del sistema di soccorso medico della Svizzera; è parte integrante del sistema di salute pubblica e contribuisce alla sicurezza della popolazione. Si occupa di tutta la catena di soccorso a terra, in acqua e in aria, dal luogo dell'evento fino all'ospedale. Stabilisce gli standard per il soccorso medico nel quotidiano e nelle situazioni straordinarie o eccezionali. L'IAS è partner mandatario da Confederazione e cantoni.

2 L'IAS è un'associazione riconosciuta di pubblica utilità, rispettosa dei principi emanati dalla Croce Rossa e dalla Mezzaluna Rossa.

3 In collaborazione con altre organizzazioni, l'IAS sostiene la formazione di base, la formazione continua e la formazione di perfezionamento di tutte le figure e istituzioni coinvolte nella catena di soccorso.

4 L'IAS promuove l'assicurazione qualità in materia di salvataggio.

5 L'IAS sostiene le misure di prevenzione finalizzate ad evitare le situazioni di emergenza o a ridurne l'impatto.

6 L'IAS funge da piattaforma di riferimento in materia di salvataggio per la ricerca di soluzioni basate sul consenso.



II. Affiliazione

Art. 3 Categorie di soci

L'IAS annovera le seguenti categorie di soci:

- a) Soci attivi
- b) Soci passivi
- c) Soci onorari

Art. 4 Soci attivi

1. Categorie di soci attivi

L'IAS suddivide i soci attivi in:

- a) cantoni
- b) servizi di soccorso e centrali per l'allarme sanitario urgente
- c) organizzazioni attive nella formazione in ambito di salvataggio
- d) organizzazioni di First Responder
- e) altre organizzazioni coinvolte nella o interessate dalla catena di soccorso.

2. Regolamento di ammissione

I criteri di ammissione e di categorizzazione sono definiti in un regolamento.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci attivi

1. Diritti

I soci attivi beneficiano dei pieni diritti di partecipazione alla presa di decisione e di tariffe di favore per le prestazioni ricevute. Il Comitato definisce i dettagli in un regolamento.

2. Doveri

I soci attivi si impegnano a rispettare lo statuto e a onorare le quote annuali di affiliazione. Designano una persona o un servizio di contatto.

Art. 6 Soci passivi

Le aziende e le persone fisiche che sostengono gli scopi dell'IAS possono aderire in qualità di soci passivi.



Art. 7 Diritti e doveri dei soci passivi

1. Diritti

Le aziende non hanno né diritto di voto né di elezione. Le persone fisiche non hanno diritto di voto ma hanno il diritto di elezione passivo. I soci passivi beneficiano di tariffe di favore per le prestazioni ricevute. Il Comitato definisce i dettagli in un regolamento.

2. Doveri

I soci passivi si impegnano a rispettare lo statuto e a onorare le quote annuali di affiliazione. Designano una persona o un servizio di contatto.

Art. 8 Soci onorari

1. Soci onorari

Le persone fisiche che si sono distinte per azioni meritevoli nei confronti dell'IAS, o del salvataggio in generale in Svizzera, possono essere nominate soci onorari dall'Assemblea generale.

2. Esonero dall'obbligo di pagamento delle quote

I soci onorari sono esonerati dal pagamento delle quote.

3. Diritti e doveri

I soci onorari hanno il diritto di elezione passivo ma non il diritto di voto.

Art. 9 Termine dell'affiliazione

1. Termine dell'affiliazione

L'affiliazione cessa:

- a) con disdetta per la fine dell'anno civile che deve essere preannunciata al Comitato per posta raccomandata rispettando un termine di preavviso di sei mesi. La quota sociale è dovuta per l'intero anno.
- b) Per estinzione della persona giuridica o decesso della persona fisica.
- c) Con l'esclusione per non aver ottemperato agli impegni di quanto previsto dagli articoli 5 e 7 dello statuto o a causa di un danno imminente o già arrecato all'IAS.

2. Estinzione dei diritti e dei doveri

La perdita del titolo di socio ha per conseguenza la cessazione di tutti i diritti e doveri nei confronti dell'IAS. Non è esigibile alcun diritto sul capitale sociale.



III. Organi

Art. 10 Organi dell'IAS

Gli organi dell'IAS sono i seguenti:

- a) Assemblea generale
- b) Commissione della gestione
- c) Ufficio di revisione
- d) Comitato

A. Assemblea generale

Art. 11 Competenze generali, competenze specifiche e compiti, composizione

1. Competenze generali

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'IAS. Definisce le linee strategiche della politica dell'IAS, supervisiona l'attività del Comitato e prende tutte le decisioni statutarie che impegnano i soci.

2. Competenze specifiche e compiti

L'Assemblea generale assume i compiti seguenti:

- a) Elezione del/la presidente/tessa, degli altri membri del Comitato, dell'ufficio di revisione e dei membri della Commissione della gestione
- b) Approvazione della visione e della politica dell'IAS
- c) Approvazione del budget per l'anno successivo
- d) Approvazione del conto annuale e discarico del Comitato
- e) Presa d'atto del rapporto dell'ufficio di revisione
- f) Adozione in particolare del regolamento della Commissione della gestione, di quello relativo alle quote dei soci e del regolamento sull'ammissione e sulla categorizzazione dei soci
- g) Determinazione della quota base per soci attivi e passivi
- h) Nomina dei soci onorari
- i) Ammissione ed esclusione di soci
- j) Decisione su qualsiasi genere di richiesta
- k) Revisione dello statuto
- l) Istanza di ricorso in caso di rifiuto di ammissione ed esclusione di soci
- m) Fusione con altre associazioni o scioglimento dell'IAS.

3. Composizione

Ogni socio attivo è rappresentato all'Assemblea generale da una persona.



Art. 12 Numero di voti

1. Principio

Il numero di voti è proporzionale all'ammontare della quota sociale, tranne che per i cantoni.

2. Numero di voti

I soci attivi detengono i seguenti numeri di voti:

- a) cantoni: 5 voti
- b) servizi di soccorso e centrali per l'allarme sanitario urgente: da 1 a 3 voti
- c) organizzazioni attive nella formazione in ambito del salvataggio: da 1 a 3 voti
- d) organizzazioni di First Responder: da 1 a 3 voti
- e) altre organizzazioni coinvolte nella o interessate dalla catena di soccorso: da 1 a 3 voti.

Il Comitato definisce i dettagli in un regolamento.

3. Diritti di voto dei membri del Comitato

I membri del Comitato non hanno diritto di voto ma hanno il diritto di elezione passivo.

4. Rappresentanza

I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea generale. La rappresentanza dev'essere notificata al Segretariato per iscritto, indicando il nome, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea generale. I membri del Comitato non possono rappresentare altri membri.

Art. 13 Convocazione, ordine del giorno, invito

1. Convocazione

L'Assemblea generale è convocata dal Comitato in sessione ordinaria almeno una volta all'anno. La data dell'Assemblea generale ordinaria è fissata di regola in occasione dell'Assemblea generale dell'anno precedente, ma in ogni caso al più tardi dodici settimane prima. Il Comitato decide la modalità di esecuzione (generalmente in presenza). Se almeno un quinto dei soci contesta questa decisione, si hanno fino a dieci giorni di tempo dall'annuncio della modalità di esecuzione per richiederne un'altra.

2. Proposte per l'ordine del giorno

La possibilità di formulare proposte per l'ordine del giorno è così regolamentata:

- a) le proposte devono essere presentate al Comitato per iscritto al più tardi 60 giorni prima della data prevista dell'Assemblea generale
- b) i membri del Comitato e i soci attivi sono autorizzati a presentare proposte
- c) possono essere presentate solo proposte relative ad argomenti di competenza dell'Assemblea generale, come previsto dall'articolo 11 dello statuto.

3. Invito

La convocazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data prevista dell'Assemblea generale e deve contenere l'ordine del giorno ed i relativi documenti della seduta.



4. Proposte sui punti all'ordine del giorno

Affinché il Comitato possa prepararsi in maniera adeguata, i soci attivi possono presentare proposte per iscritto in merito agli argomenti già all'ordine del giorno fino a 10 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea generale.

5. Punti non all'ordine del giorno

I punti che non figurano all'ordine del giorno non possono essere oggetto di decisioni, se non quella che vengano inseriti nell'ordine del giorno della successiva Assemblea generale.

Art. 14 Assemblea generale straordinaria

1. Convocazione

Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata:

- a) dall'Assemblea generale
- b) dal Comitato
- c) dall'ufficio di revisione
- d) su richiesta di un quinto dei soci attivi o da parte di un gruppo di soci attivi che rappresentano insieme un quinto dei voti.

2. Scadenze da rispettare

Le scadenze da rispettare sono le stesse di quelle previste per l'Assemblea generale ordinaria.

3. Termine per lo svolgimento

L'Assemblea generale straordinaria deve svolgersi al più tardi entro 6 mesi dalla convocazione.

Art. 15 Direzione dei lavori

Il/la presidente/tessa, in sua assenza il/la vicepresidente/tessa o un altro membro del Comitato, dirige i lavori assembleari.

Art. 16 Potere decisionale

1. Quorum

Ogni Assemblea generale convocata secondo i termini previsti è ritenuta atta a prendere decisioni, indipendentemente dal numero di soci presenti.

2. Maggioranza richiesta

Le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti espressi.

3. Modifiche statutarie, fusioni e scioglimento

Modifiche statutarie, la fusione con altre associazioni e lo scioglimento dell'IAS richiedono una maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

4. Voto decisivo

In caso di parità, il/la presidente/tessa della seduta dispone di un voto decisivo.

5. Votazioni ed elezioni per alzata di mano

Votazioni ed elezioni avvengono per alzata di mano. Un terzo dei voti presenti può richiedere un'elezione o una votazione segreta.



Art. 17 Verbale

1. Verbale

È redatto un verbale dell'Assemblea generale.

2. Lingua

Il verbale è redatto in italiano, francese e tedesco.

B Commissione della gestione

Art. 18 Commissione della gestione

1. Competenze e compiti

La Commissione della gestione controlla in modo specifico e mirato, su mandato dell'Assemblea generale, le decisioni degli organi per verificarne la conformità alla legislazione generale, allo statuto, ai regolamenti, alle decisioni degli organi gerarchici superiori o alla situazione finanziaria.



2. Mandato

Quando l'Assemblea generale convoca una Commissione della gestione, è necessario ottemperare ai punti seguenti:

- a) Obiettivo/i del controllo
- b) Composizione dei membri
- c) Compito e competenze della Commissione della gestione
- d) Durata dell'istituzione della Commissione della gestione.



C. Ufficio di revisione

Art. 19 Requisiti e compiti

1. Requisiti

L'Assemblea generale elegge ogni 2 anni un revisore riconosciuto ai sensi della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori. È possibile una rielezione.

2. Compiti

All'ufficio di revisione sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) verifica della contabilità, del bilancio e dello stato patrimoniale
- b) redazione di un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea generale
- c) esecuzione di almeno una revisione limitata
- d) se necessario, formulazione di proposte all'attenzione dell'Assemblea generale.

D. Comitato

Art. 20 Competenze, compiti, composizione e durata della carica

1. Competenze

Il Comitato costituisce l'organo direzionale esecutivo e strategico dell'IAS. Risponde direttamente all'Assemblea generale. Il Comitato si costituisce autonomamente, tranne per quanto concerne l'elezione del/la presidente/tessa.

2. Compiti

Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) nomina del/la direttore/trice
- b) esecuzione delle decisioni dell'Assemblea generale
- c) preparazione del budget all'attenzione dell'Assemblea generale
- d) approvazione del programma annuale e del budget
- e) approvazione di regolamenti, eccetto quelli che sono di competenza dell'Assemblea generale
- f) determinazione del diritto di firma
- g) creazione di commissioni e gruppi di progetto, definizione dei loro mandati e del loro scioglimento
- h) preparazione e direzione dell'Assemblea generale
- i) adesione o disdetta dell'affiliazione ad altre organizzazioni
- j) gestione di tutte le attività che non siano state esplicitamente attribuite ad altri organi.

3. Rappresentanza verso terzi

Il/la presidente/tessa rappresenta l'IAS verso terzi.

4. Composizione

Il Comitato è composto da un/a presidente/tessa, da un/a vicepresidente/tessa e da cinque a sette membri.



5. Durata della carica

Il Comitato è eletto per un mandato di 4 anni. Può essere rieletto due volte. Se un membro del Comitato è eletto alla carica presidenziale, è computato per il calcolo dell'anzianità unicamente un mandato.

Art. 21 Modo di lavoro, deliberazione

1. Modo di lavoro

Il Comitato si riunisce (in presenza, in modalità ibrida oppure online) quando gli affari lo richiedono, ma almeno 3 volte l'anno.

2. Quorum

Il Comitato ha potere decisionale quando è presente almeno la metà dei suoi membri.

3. Deliberazione

Il Comitato prende decisioni a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità, il/la presidente/tessa dispone di un voto decisivo.

4. Decisioni mediante circolazione degli atti

Il Comitato può prendere decisioni mediante circolazione degli atti quando la questione è urgente e se è possibile prendere una decisione unicamente basandosi sugli atti disponibili, senza necessità di discussione orale.

5. Direzione dei lavori

Il/la presidente/tessa, in sua assenza il/la vicepresidente/tessa o un altro membro del Comitato, dirige i lavori del Comitato.

6. Direttore/direttrice

Di principio, il/la direttore/trice partecipa alle riunioni del Comitato con voto consultivo.

7. Verbale

È redatto un verbale delle sedute del Comitato.



IV. Altre unità organizzative

Art. 22 Le commissioni del Comitato

1. Costituzione

Il Comitato può costituire commissioni tematiche per trattare ed eseguire compiti ricorrenti. Ne nomina direttamente i membri.

2. Mandato

Il Comitato affida alle commissioni un mandato scritto.

3. Gruppi di lavoro

Nel caso si riveli necessario, le commissioni possono formare gruppi di lavoro per trattare temi specifici. La loro costituzione deve essere approvata dal Comitato. Le commissioni sciolgono i gruppi di lavoro dopo l'esecuzione del mandato.

4. Scioglimento

Lo scioglimento delle commissioni è di competenza del Comitato.

Art. 23 Gruppi di progetto del Comitato

1. Creazione

Il Comitato può costituire dei gruppi di progetto per trattare ed eseguire compiti temporanei.

2. Mandato

Il Comitato affida ai gruppi di progetto un mandato scritto.

3. Scioglimento

Lo scioglimento dei gruppi di progetto è di competenza del Comitato.

Art. 24 Segretariato

Il Segretariato costituisce il centro operativo dell'IAS. È diretto dal/la direttore/trice. I compiti del Segretariato sono definiti in un regolamento e in elenchi degli obblighi dei/delle collaboratori/trici. I compiti amministrativi possono essere svolti anche da terzi.



V. Finanze

Art. 25 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell'IAS sono costituite:

- a) dalle quote sociali
- b) dalle entrate dei servizi forniti
- c) dai contributi per l'infrastruttura e di progetto
- d) dagli interessi attivi
- e) da donazioni di terzi che sostengono gli scopi sociali dell'IAS.

Art. 26 Quote sociali

1. Obbligo di pagare le quote

Ad eccezione dei soci onorari, i soci dell'IAS sono tenuti a pagare la quota annuale.

2. Determinazione del montante della quota base

Il montante della quota base è deciso dall'Assemblea generale, tranne per quanto concerne la quota dei cantoni.

Art. 27 Determinazione del montante della quota sociale

1. Cantoni

La determinazione del montante della quota dei cantoni è calcolata in base al numero di abitanti ed è conforme alle raccomandazioni della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità.

2. Altri soci attivi

La determinazione del montante della quota degli altri soci attivi è in funzione della loro grandezza e varia da una ad un massimo di tre volte della quota base.

3. Riduzione della quota

Per casi singoli e quando le circostanze lo giustificano, il Comitato può accordare ai soci attivi una riduzione della quota base sino ad un massimo del 50%. I diritti di voto di questi soci rimangono invariati.

Art. 28 Responsabilità

L'IAS risponde solo del capitale sociale. Non risponde degli impegni presi dai soci e i suoi soci non sono responsabili per gli impegni presi dall'IAS.

Art. 29 Anno contabile

L'anno contabile dell'IAS corrisponde all'anno civile.



VI. Disposizioni finali

Art. 30 Regolamenti

1. Competenza

Gli organi dell'IAS sono legittimati a definire i regolamenti che organizzano le attività di loro competenza.

2. Approvazione

Nel caso questi regolamenti comportino diritti od obblighi di terzi o le competenze di altri organi, essi vanno sottoposti per approvazione all'organo gerarchicamente superiore.

Art. 31 Scioglimento e fusione

1. Decisione

Lo scioglimento o la fusione dell'IAS con altre associazioni può avvenire unicamente tramite una decisione dell'Assemblea generale deliberata a maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

2. Fusione

È unicamente ammessa una fusione con un'altra persona giuridica con sede legale in Svizzera che sia esente di imposta in virtù della sua pubblica utilità.

3. Provento della liquidazione

In caso di scioglimento dell'IAS e dopo la liquidazione, gli averi dell'associazione, per decisione dell'Assemblea generale, saranno messi a disposizione a una o più organizzazioni svizzere riconosciute di pubblica utilità o aventi scopi sociali simili a quelli dell'IAS. È esclusa qualsiasi forma di ripartizione ai soci.

Art. 32 Foro giuridico

Il foro giuridico è quello dove risiede il Segretariato.

Art. 33 Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale dell'IAS del 12 maggio 2023 ed entra in vigore con effetto immediato.